



Comune di Roio del Sangro

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 02 : DEL 27.01.2016

OGGETTO: annullamento delibera consiliare n. 13 del 02.09.2015 avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe taxa sui rifiuti (TARI) – anno 2015 “ – conferma tariffe anno 2014 -

L'anno **duemilasedici**, addì **27** del mese di **gennaio**, alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, in seduta straordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	x	
CAVORSO Giuseppe	x	
DE SANCTIS Isabella		x
SCARCI Mario	x	
DI CARLO Margherita		x
CESE Domenico	x	
MONACO Angelomaria		x
	4	3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dr. Nicola Di Francesco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo il numero degli intervenuti non sufficiente a rendere legale la seduta, il Sig. **Sabatino RAMONDELLI**, nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio, dichiara deserta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto l'art. 1 – comma 639 – della legge n. 147/2013 che istituisce, con decorrenza 01.01.2014, l'Imposta Unica Municipale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 – comma 704 – della legge n. 147/2013 con il quale è stata abrogata la Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), istituita dall'art. 14 del DL n. 201/2011;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono disposizioni sulla TARI;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune deve approvare il regolamento di disciplina della IUC, ai sensi dell'art. 52 del DLGS n. 446/1997, ed in particolare il regolamento della TARI con il quale:

- Fissare i criteri di determinazione delle tariffe;
- Determinare la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
- Disciplinare le riduzioni tariffarie e le esenzioni;
- Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare percentuali di riduzione delle superfici;

Visti i commi 659-660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, in base ai quali il Comune può con il regolamento prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;

Visto l'art. 1 – comma 651 – della legge n. 147/2013 il quale dispone che la tariffa della tassa sui rifiuti va commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR n. 158 del 27.04.1998 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che con il metodo normalizzato la tariffa deve coprire il 100% dei costi di gestione del servizio, così come individuati con l'approvazione del piano finanziario;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 02.09.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2015;

Vista la deliberazione consiliare n. 13 del 02.09.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti a valere per l'anno 2015;

Visto l'art. 1 – comma 169 – della legge n. 296/2006, con il quale si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; deliberazioni che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Vista la nota n. 51861 del 19.11.2015, acquisita al n. 2456 di prot. del 23.11.2015, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto presente che la deliberazione consiliare n. 13 del

02.09.2015 è da ritenersi invalida in quanto adottata dopo lo scadere del termine fissato per l'anno 2015 (30 luglio 2015) per l'approvazione del bilancio di previsione; termine da intendersi perentorio alla luce delle sentenze n. 3808/2014, 3817/2014 e n. 1495/2015 del Consiglio di Stato;

Considerato che con la predetta nota, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invitato il Comune a procedere all'annullamento, in autotutela, della deliberazione consiliare n. 13 del 02.09.2015, ai sensi dell'art. 21- nonies – della legge n. 241/1990, facendo rilevare che, trascorsi cinque giorni senza che il Comune si fosse adeguato, sarebbe stata proposta l'impugnativa davanti al TAR territorialmente competente, ai sensi dell'art. 52 – comma 4 – del DLGS n. 446/1997;

Vita la nota n. 2458 del 23.11.2015, con la quale il Comune ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze che avrebbe provveduto all'annullamento dell'atto consiliare n. 13/2015;

Tenuto conto che fino ad oggi non è stato deliberato l'annullamento predetto, in quanto si confidava nell'approvazione da parte del Parlamento di una norma di sanatoria delle delibere tariffarie adottate dai Comuni oltre il termine del 30.07.2015, più volte data per certa;

Rilevato che la legge di stabilità dell'anno 2016, approvata con provvedimento n. 218/2015, ha spostato dal 30 al 31 luglio dell'anno 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione per cui non è stata concessa la sanatoria delle deliberazioni adottate oltre tale termine;

Dato atto che la deliberazione consiliare n. 13 del 02.09.2015 deve essere annullata per violazione di un preciso dispositivo normativo;

Ritenuto di dovere procedere in merito, nell'esercizio del potere di autotutela, al fine di evitare l'attivazione di un procedimento davanti al TAR regionale;

Considerato che la TARI dell'anno 2015 è stata già posta in riscossione in due rate con scadenza la prima al 31.10.2015 e la seconda al 31.12.2015, per cui non è più possibile sospendere il versamento da parte dei contribuenti;

Sottolineato che dall'annullamento dell'atto consiliare n. 13/2015 consegnerà l'applicazione della tariffe TARI dell'anno 2014;

Ricordato che la tassa sui rifiuti deve coprire al 100% i costi di gestione del servizio, così come indicati nel piano finanziario approvato con l'atto consiliare n. 12/2015;

Considerato che la differenza di gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dell'anno 2014, dovrà essere regolata nella fase di elaborazione della lista di carico dell'anno 2016, con la compensazione del credito o debito nei confronti dei contribuenti;

Acquisiti i pareri, favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di annullare, nell'esercizio del potere di autotutela, la deliberazione consiliare n. 13 del 02.09.2015 avente ad oggetto: “ Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2015 “, per tutte le ragioni indicate in narrativa;

Di applicare per l'anno 2015 le tariffe della TARI in vigore nell'anno 2014;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio tributi di regolare la differenza di gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dell'anno 2014, nella fase di elaborazione della lista di carico dell'anno 2016, con la compensazione del credito o debito nei confronti dei contribuenti;

Di pubblicare copia del presente provvedimento nel portale gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL PRESIDENTE
F.to RAMONDELLI SABATINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DI FRANCESCO NICOLA

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

- ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 TU n. 267/2000)

n. _____ Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

li, 03.02.2016

IL MESSO COMUNALE
F.to ZARLENGA ENZO

- CERTIFICATO ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI GI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA
